

Lavoratori, studenti, tirocinanti

obblighi e tutela

IPSEOA Marco Polo

Alternanza scuola lavoro

rev. novembre 2016

Docenti:

Massimo Durante, Pietro Armando Durante

S.D.G. S.r.l.



D.Lgs. 81/08 I SOGGETTI

- Datore di lavoro (Dirigente scolastico nella scuola)
- Servizio prevenzione protezione (RSPP – ASPP)
- Medico competente
- Rappresentante dei lavoratori della sicurezza RLS
- Addetti alla gestione delle emergenze antincendio, evacuazione e primo soccorso
- Dirigenti e Preposti



Sicurezza sul lavoro

Lavoratore e figure assimilate



Rischi per i lavoratori

- ❑ rischi per la sicurezza dei lavoratori
- ❑ rischi per salute dei lavoratori
- ❑ fattori ergonomici, organizzativi e gestionali



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 1

1. Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 2

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 3

2. I lavoratori devono in particolare:

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 4

2. I lavoratori devono in particolare:

e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi **eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi** direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle **proprie competenze e possibilità** e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 5

2. I lavoratori devono in particolare:

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



D.Lgs. 81/08 - art. 20 obblighi dei lavoratori - 6

2. I lavoratori devono in particolare:

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



D.Lgs. 81/08 art. 15 **misure generali di tutela - 1**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) **la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 2

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 3

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 4

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 5

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 6

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 7

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;



D.Lgs. 81/08 art. 15 misure generali di tutela - 8

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



D.Lgs. 81/08 art. 15 **misure generali di tutela - 9**

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro **non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.**



Rischi specifici per studenti e tirocinanti

Quali sono i rischi???



Rischi specifici per studenti e tirocinanti - 1

La tutela del D.Lgs. 81/08 si estende anche agli allievi in base all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 che equipara al lavoratore

- il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;



Rischi specifici per studenti e tirocinanti - 2

La tutela del D.Lgs. 81/08 si estende anche agli allievi in base all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 che equipara al lavoratore - **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia **uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici**, ivi **comprese le apparecchiature fornite di videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;



Rischi specifici per studenti e tirocinanti - 3

A questo scopo a tutela degli allievi della scuola sono valutati:

a) i rischi degli allievi durante la formazione (attività in aula e base per stage / tirocinio),


b) la visita di idoneità a cura del medico competente,

c) i dati relativi alle attività in esterno sulle aziende che ospitano temporaneamente gli allievi.



Sicurezza sul lavoro

Scuola e legislazione



Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

DM 26/08/92 - 1

Da allegato, **punto 12. Norme di esercizio.**

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un **registro dei controlli periodici** ove sono annotati tutti gli **interventi ed i controlli** relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

a cura SDG

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un **piano di emergenza** e devono essere fatte **prove di evacuazione**, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.



Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

DM 26/08/92 - 2

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle **presenze effettive contemporanee** in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.



Circolare INAIL 44-2016 infortuni a scuola - 1

Per **alternanza scuola-lavoro**, si intende una **metodologia didattica** che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Essa consiste nella realizzazione di **percorsi progettati, attuati, verificati e valutati**, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.



Circolare INAIL 44-2016 infortuni a scuola - 2

Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.



Circolare INAIL 44-2016 infortuni a scuola - 3


Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, ... l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente **assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda**, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.



Da Circolare INAIL 44-2016 infortuni a scuola - 4

Tutti gli infortuni occorsi in “*ambiente di lavoro*”, sono indennizzabili. ... per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.



Testo di riferimento per alcune possibili interpretazioni, in particolare per la classificazione in dirigenti e preposti e per l'alternanza scuola lavoro

INAIL



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**GESTIONE
DEL SISTEMA SICUREZZA
E CULTURA DELLA PREVENZIONE
NELLA SCUOLA**

Edizione 2013

a cura di

L. Bellina - A. Cesco Frare - S. Garzi - D. Marcolina




Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza
nella Scuola



Rete Scuole e di Agenzie
per la Sicurezza
della provincia di Arezzo



Rete Scuole e di Agenzie
per la Sicurezza
della provincia di Firenze



Da Allegato I DPR 151/11, Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

n.	Attività
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti



Sicurezza sul lavoro

Rischi specifici non eliminabili
per allievi

Laboratori IPSEOA Marco Polo



rischi istituto alberghiero - 1

- **Rischio ferite da taglio** dovuto all'uso di attrezzi taglienti (es. coltelli, forchette, parti rotanti di frullatori, affettatrice, ecc.): è riducibile ma non eliminabile attraverso l'uso di DPI antitaglio ed eventuali protezioni per il corpo
- **Rischio ustioni**: è riducibile ma non eliminabile attraverso DPI che proteggano le braccia e le altre parti del corpo da contatto con parti calde (es. pentole, padelle, ...) o con protezioni per gli arti inferiori nel caso cadano liquidi o solidi caldi



rischi istituto alberghiero - 2

- **Rischio movimentazione dei carichi:** in cucina è necessario movimentare oggetti con peso variabile tra pochi chili e pesi superiori ai 10 kg in base al tipo di contenitore utilizzato (teglia, pentola, ecc.); l'utilizzo di carrellini può ridurre il rischio da movimentazione manuale trasformandolo in parte in un rischio da traino e spinta



rischi istituto alberghiero - 3

- **Rischio dovuto al gas:** in molte cucine è presente il metano come combustibile con conseguente possibilità di incendio, esplosione (ad esempio per sacche di gas), asfissia; tutti questi rischi sono riducibili con la prevenzione, rilevatori di fumo e altro ma non eliminabili
- **Rischio biologico,** dovuto alla lavorazione di alcune parti particolari di animali o alla pulitura di vegetali e frutta: il rischio è basso ma non eliminabile.



rischi istituto alberghiero - 4

- **Rischio chimico**, dovuto all'utilizzo di detergenti, disinfettanti, con caratteristiche anche irritanti e corrosive: il rischio è riducibile ma non eliminabile per le necessarie operazioni di sanificazione/disinfezione svolte in cucina
- **Rischio elettrico**, dovuto all'utilizzo di apparecchiature elettriche per le lavorazioni, rischio non eliminabile completamente con impianti a norma e utilizzo corretto delle attrezzature.



rischi istituto alberghiero - 5

Questi sono soltanto i **principali tipi di rischio** che possono essere presenti e il dettaglio potrebbe proseguire con altre situazioni più particolari inserendo anche il rischio dovuto all'ingestione di prodotti alimentari (allergie, intolleranze, ecc.).



Sicurezza sul lavoro

Esercitazioni



esercitazioni - presentazione

Sono presentati 8 argomenti.

Sarete suddivisi in gruppi da 4 -8 persone.

Ciascun gruppo esaminerà per circa 2 ore il suo argomento, preparando un elaborato scritto comune, ottenuto con l'aiuto del team.

Nella seconda parte ciascun gruppo, presenterà il suo lavoro e i rischi esaminati a tutti gli altri colleghi (compagni).

Tutti possiamo fare domande.

Per favore non scrivete sui fogli, che saranno presentati ad altri gruppi.

Buon lavoro.



esercitazioni – 1

1. Facts n. 79

Protezione dei lavoratori nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

In particolare sono da valutare i rischi lavorativi del settore che non sono soltanto fisici ma anche di tipo psicosociale.



esercitazioni – 2

2. Facts n. 42

Problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro

Esercitazione indicata per valutare gli ostacoli alla vita lavorativa dovuti all'essere uomo o donna in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da persone del sesso opposto.

3. E – Facts n. 27

Ambienti caldi nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

Sono analizzati i fattori che aumentano il rischio di stress da calore nei settori alberghiero / ristorazione/ catering.

4. Il caso “Paolo” l’apprendista fornaio

L’esercitazione serve per approfondire gli aspetti psicosociali dell’ingresso di un giovane in un’attività con le difficoltà dell’inserimento.

5. Lista di controllo Coltelli in Cucina

Questa check – list molto particolare serve per approfondire il concetto di valutazione dei rischi e nel tempo residuo si può estendere l’analisi per analogia ad attività ad esse connesse, come ad esempio la ristorazione.

6. Lista di controllo Cucina

Check – list dettagliata per i rischi relativi all'attività in cucina; non occorre ricopiare gli argomenti ma approfondire quelli già appresi nella lezione normale.

7. Rischi nella produzione di pasticceria

Check – list dettagliata per i rischi relativi all'attività di pasticceria; non occorre ricopiare gli argomenti ma approfondire quelli già appresi nella lezione normale. Valutare i DPI proposti.

8. E – Facts n. 24 Disturbi muscolo – scheletrici nel settore HORECA

Lista di controllo tecnica per approfondire un problema di salute molto diffuso tra la popolazione, con dettaglio nel settore industria alberghiera, ristorazione e catering.



Sicurezza sul lavoro

Comunicazione



Tecniche di comunicazione e relazione

PROCESSI COMUNICATIVI

COMUNICAZIONE AD UNA VIA

ad es. l'invio di una lettera, di una e-mail o un messaggio lasciato in segreteria telefonica: non so cosa ho comunicato, cosa e se l'interlocutore ha compreso il messaggio.

COMUNICAZIONE A DUE VIE

è una comunicazione circolare, in cui le persone interessate possono sollecitare, verificare, correggere, rinviare il messaggio;

una persona sa effettivamente quello che ha comunicato soltanto quando riceve la risposta del suo interlocutore.



Tecniche di comunicazione e relazione

Comunicare il rischio


- La comunicazione del rischio è una attività da progettare, programmare con specifici e predefiniti obiettivi, tempi e modalità.

Può essere di diversi tipi:

- formale, ad es. di tipo contrattuale,
- informale,
- diretta, ad es. in caso di allarme,
- mediata, ad es. istruzioni operative.

Tecniche di comunicazione e relazione

L'ascolto attivo



OBIETTIVI GENERALI DI UN PROGETTO COMUNICATIVO:

- migliorare / aggiornare le conoscenze / le notizie,
- cambiare o ribadire i comportamenti,
- ottenere approvazione, consenso o arrivare ad un accordo.

Per raggiungere un obiettivo può essere utile:

- scegliere sottobiettivi tangibili relativi a rischi o situazioni ben precise.
- studiarne l'attuazione e la gestione con attenzione alla scelta del tipo di comunicazione più efficace.



Tecniche di comunicazione e relazione

L'ascolto attivo

Se cambiano o il destinatario o il contesto o lo stesso soggetto della comunicazione, possono, spesso, devono cambiare anche le tecniche e i criteri con cui raggiungere l'obiettivo.

La comunicazione del rischio (informazione) deve essere aggiornata e ripetuta quando avviene una modifica organizzativa o produttiva significativa.